

Pieve di Soligo, 13.12.2019

Informativa n. 8

OGGETTO: Scontrini elettronici

La presente informativa riassume le principali disposizioni relative all'emissione degli scontrini elettronici che sostituiscono gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali; la normativa è già in vigore dal luglio scorso (per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000), e viene estesa a tutti gli altri soggetti obbligati, a partire dal 01/01/2020.

Soggetti obbligati	Commercianti al minuto in locali aperti al pubblico od in spacci interni; artigiani (per prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti); prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi; in genere, l'obbligo vige per le attività per le quali oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale.
Il registratore telematico (Rt)	<p>Il registratore telematico consente la trasmissione degli scontrini telematici. Va acquistato nuovo oppure è possibile adattare l'attuale registratore di cassa. Una volta acquistato/adattato, il registratore va:</p> <ul style="list-style-type: none"> • censito sul sito "Fatture e Corrispettivi" (vanno cioè inseriti i dati di ogni registratore ai fini di identificarlo) • attivato (abbinato cioè alla partita iva dell'esercente) • messi in servizio con la prima trasmissione utile
Il "documento commerciale", che sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale	<p>Il documento commerciale (sostitutivo dello scontrino e della ricevuta fiscale) va consegnato in forma cartacea al cliente (od eventualmente inviato in formato elettronico pdf) e deve contenere obbligatoriamente almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data e ora di emissione; • numero progressivo; • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente; • numero di partita Iva dell'emittente; • ubicazione dell'esercizio; • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. <p>Tale documento viene emesso/stampato o dal registratore di cassa telematico o dalla "procedura web", alternativa alla tenuta del registratore di cassa telematico.</p> <p>Il documento commerciale può essere emesso per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendita o prestazione; 2. reso merce; 3. annullamento (annullo). <p>(Per i casi 2 e 3, si veda il paragrafo alla pagina successiva).</p> <p>Il documento commerciale ha validità sia ai fini civilistici (è titolo per l'esercizio della garanzia contro i vizi della cosa venduta) sia ai fini fiscali: in quest'ultimo caso va preventivamente comunicato all'esercente (non oltre il momento di effettuazione dell'operazione che coincide con il pagamento del corrispettivo), da parte del cliente, il proprio identificativo fiscale (codice fiscale o numero di partita Iva), al fine di poter beneficiare, ad esempio, della deduzione delle spese per acquisti di beni e servizi ai fini Irpef, oppure del rilascio successivo della fattura. Ricordiamo comunque che in caso di scontrini rilasciati ad un dipendente in trasferta, non è necessario che lo scontrino riporti la partita iva dell'azienda (ai fini della deduzione del costo) in quanto il documento "anonimo", inserito dal dipendente nella nota spese riepilogativa, è stato rilasciato nei giorni e luoghi della trasferta.</p>
Emissione del documento commerciale mediante registratori di cassa telematici (Rt)	I dati dei corrispettivi giornalieri vengono trasmessi telematicamente all'agenzia delle Entrate all'atto della chiusura giornaliera dell'esercizio, ovvero entro un massimo di 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione; ci si deve quindi preoccupare di avere una connessione internet attiva al momento di chiusura della cassa: dopo aver effettuato la chiusura, infatti, sarà il Rt in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi ed a collegarsi con i server dell'Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file in una fascia oraria compresa fra le ore

	<p>00:00 e le ore 22:00 del giorno successivo. Tenuto conto dei possibili malfunzionamenti del Rt o della rete, è altresì ammessa una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni. E' stato stabilito che la trasmissione dei corrispettivi deve effettuarsi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, fermi restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera ed i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.</p>
<p>Procedura web</p>	<p>In alternativa all'utilizzo del registratore telematico, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito web "Fatture e Corrispettivi", una procedura web, attraverso cui il negoziante potrà compilare i dati dei corrispettivi giornalieri (va comunicato ogni singolo corrispettivo del giorno), trasmettendoli (alla fine della procedura guidata) telematicamente, emettendo/stampando il "documento commerciale" (il cui fac-simile si allega alla fine della circolare).¹ Si ricorda che l'accesso alla procedura web può essere effettuato previa iscrizione ai servizi telematici dell'Agenzia Entrate "Fisconline/Entratel" oppure mediante codice SPID.</p> <p>Ricordiamo inoltre, per chi fosse impossibilitato a trasmettere immediatamente il corrispettivo elettronico, che è possibile rilasciare al cliente una quietanza o ricevuta cartacea (riportante i dati dello scontrino che verrà successivamente emesso), che può avere la forma dello schema di "documento commerciale" <u>che si allega, come detto, a questa circolare.</u></p> <p>E' anche possibile utilizzare, in combinazione, la procedura web assieme al registratore telematico (ad esempio un negozio, con registratore telematico, potrebbe avere anche del personale che effettua manutenzioni presso le abitazioni e che rilascia lo "scontrino/documento commerciale" utilizzando la procedura web da cellulare/tablet/notebook ed una stampante portatile). In tal caso, sarà lo stesso sistema che procederà successivamente alla somma dei corrispettivi inviati dal Rt e quelli registrati invece con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>
<p>Errori di battitura scontrino; annullamento e resi merce; omaggi</p>	<p>In caso di errore nella battitura di uno scontrino, <u>sarebbe opportuno</u> riuscire a correggere l'errore <u>prima di effettuare la chiusura giornaliera</u>, direttamente dal registratore di cassa telematico, utilizzando le apposite funzionalità. Il Registratore Telematico infatti, consente la ricerca, nella memoria permanente di dettaglio, del documento commerciale da annullare o per il quale effettuare il reso (solo in caso di ricerca senza successo, è possibile l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento commerciale principale). Qualora non si riuscisse a correggere l'errore entro la chiusura giornaliera, l'unica alternativa possibile è di ricorrere alla procedura web predetta, per l'emissione del documento commerciale di reso od annullo.</p> <p>Vi sono poi dei casi particolari relativi al "reso merce", per i quali l'Agenzia ha indicato la procedura da adottare già in passato e che ha ripreso recentemente con il principio di diritto n. 21 del 01 agosto scorso. Innanzitutto l'esercente dovrà aprire una "procedura di reso" attraverso la quale si devono raccogliere tutti quegli elementi che servono per collegare la restituzione del bene ai documenti che attestano l'acquisto originario, quali: le generalità del soggetto acquirente; l'ammontare del prezzo rimborsato; i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria; il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso. E' importante comunque che il cliente abbia conservato lo scontrino originario in quanto i dati dello stesso vanno ricercati nella memoria del registratore (nell'eventualità in cui la ricerca nel RT non dia esito positivo, i dati verranno inseriti manualmente nel nuovo scontrino).</p> <p><i>Anche ai fini dell'inserimento di annotazioni, opportune e necessarie nel caso dei resi, come ad esempio l'importo che si rimborsa per il bene reso, si segnala che nella parte finale del documento commerciale, dopo la riga che riporta il numero di matricola, può essere inserita una "APPENDICE", eventualmente staccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i dati o le immagini che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.)</i></p> <p><u>Si vedano, a tale riguardo e anche con riferimento alle due casistiche di emissione del documento commerciale - "reso merce" ed annullo" di uno scontrino già emesso – i fac simili di documento commerciale che si allegano alla presente circolare.</u></p> <p>I casi di "reso" individuati dall'Agenzia sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>restituzione da parte del cliente di un bene acquistato, con sostituzione con un altro prodotto di pari valore o superiore, oppure con la consegna di un buono-acquisto utile per acquistare in futuro un altro bene;</u> in tal caso va sottratto il prezzo della merce sostituita (documenta-

¹ La sequenza di utilizzo della procedura web può essere letta a questo link:

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=482,E=0000000000144185146,K=4489,Sxi=8,Case=Ref\(Doc_comm_online_Dati_Documento_commerciale\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=482,E=0000000000144185146,K=4489,Sxi=8,Case=Ref(Doc_comm_online_Dati_Documento_commerciale))

	<p>ta o meno con il “buono-acquisto”) dal corrispettivo indicato nello scontrino fiscale emesso per certificare l’acquisto di un nuovo prodotto, annotando detto importo alla voce “<i>rimborsi per restituzione merce venduta</i>” (<i>può essere utilizzato lo spazio dell’appendice prima indicata</i>). Ne consegue che il recupero dell’imposta avviene solo al momento dell’effettuazione di una nuova operazione, mediante la riduzione del corrispettivo ad essa relativo.</p> <p>In alternativa alla procedura predetta, <u>in caso di consegna di un buono-acquisto</u>, all’atto della cessione del nuovo prodotto l’esercente può emettere due scontrini, il primo “<i>negativo</i>”, di importo pari al “buono-acquisto”, per rettificare il corrispettivo del bene reso, ed il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto;</p> <p>ii. <u>restituzione di un bene con rimborso totale del corrispettivo già pagato</u>: va attuata la stessa procedura indicata in precedenza, emettendo uno scontrino con l’annotazione “<i>rimborso per restituzione merce venduta</i>” e con importo totale negativo, da annotare nel registro dei corrispettivi (che può continuare ad essere tenuto proprio per annotare casi simili a questo), in diminuzione dell’imposta dovuta sugli incassi del giorno. E’ necessario, in ogni caso, che sullo scontrino sia indicato il numero identificativo della “procedura di reso”, e che dell’operazione di rettifica resti traccia anche nello scontrino di chiusura giornaliero, relativo al giorno in cui è operato il rimborso, in modo da consentire il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.</p> <p>L’ultimo caso è quello dell’emissione di uno <u>scontrino per “omaggio”</u>, per il quale l’esercente deve emettere uno scontrino (documento commerciale) pari a zero, che non avrà quindi alcun impatto sui corrispettivi; ai fini iva, invece, per chiudere l’operazione, sarà possibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> emettere una fattura con applicazione dell’imposta, ma senza addebitarla al cliente, indicando che “trattasi di omaggio senza rivalsa dell’Iva, ex articolo 18 D.P.R. 633/1972”; oppure, potrà essere emessa un’autofattura, in unico esemplare, indicando il valore dei beni, dell’aliquota e della relativa imposta, registrandola come “autofattura per omaggi”.
<p>Interruzione della trasmissione per chiusura del negozio o per problemi tecnici</p>	<p>In caso di chiusura settimanale, domenicale, per ferie o per altri motivi non dovuti a problemi tecnici del registratore di cassa, la trasmissione dei dati “a zero” del periodo di chiusura, verrà fatta automaticamente dal registratore alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, in relazione al periodo per il quale il negoziante non ha fatto l’operazione di chiusura giornaliera. Il negoziante non dovrà quindi effettuare alcuna registrazione od operazione sul Rt: sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi nella prima giornata di apertura utile, comunicherà i dati delle giornate di chiusura.</p> <p>Nel caso invece di mancata trasmissione, entro 5 giorni, <u>per problemi tecnici</u> (assenza di rete internet, oppure per dispositivo fuori servizio, oppure per trasmissione scartata), sarà possibile effettuare la trasmissione dei dati, entro 12 giorni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>in caso di assenza di rete</u>, copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’Rt) su una memoria esterna (chiavetta usb o simili) e caricandolo nel sito “Fatture e Corrispettivi” mediante l’apposita funzionalità di “upload” presente al percorso “Corrispettivi/Servizi per gestore ed esercente/Procedure di emergenza/assenza di rete”; <u>in caso di dispositivo fuori servizio</u> (non correttamente funzionante: comprende anche il caso di trasmissione errata dei corrispettivi), la trasmissione dei corrispettivi, per il periodo di non funzionamento, è facoltativa <u>purché l’esercente annoti i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro, anche tenuto in modalità informatica, e provveda alla corretta liquidazione dell’IVA</u>. Vanno seguiti i seguenti passi²: <ol style="list-style-type: none"> innanzitutto va messo il dispositivo Rt in modalità “fuori servizio”, all’interno del sito internet “Fatture e Corrispettivi”, al percorso “Corrispettivi/Servizi per gestore ed esercente/Ricerca dispositivo/Cambia stato dispositivo”; successivamente, al percorso “Corrispettivi/Servizi per gestore ed esercente/Procedure di emergenza/Dispositivo fuori servizio”, inserire innanzitutto il numero seriale del dispositivo (identificativo dispositivo), specificando poi nel campo “Data ora rilevazione” il giorno di riferimento del dato inserito; successivamente vanno compilati i dati dei corrispettivi giornalieri, distinti per aliquota IVA/natura IVA e quindi inviati con il tasto “invia”; l’invio va fatto singolarmente per ognuno dei giorni nei quali il dispositivo sarà in stato “fuori servizio”. <p>Il giorno in cui il dispositivo <u>riprenderà a funzionare</u> e l’esercente farà la chiusura giornaliera, sarà il dispositivo stesso che trasmetterà al sistema il “Cambio di stato” rimettendosi “in servizio”. Se</p>

² La procedura si può trovare descritta dettagliatamente a questo link:

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=333,E=0000000000154558271,K=9898,Sxi=14,Case=Ref\(Esercenti_Proc_merg_Dis_fuori_serv\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=333,E=0000000000154558271,K=9898,Sxi=14,Case=Ref(Esercenti_Proc_merg_Dis_fuori_serv))

	<p>dopo questa modifica di stato si tenta di usare la “Procedura di emergenza” per trasmettere i dati del periodo fuori servizio, il sistema lo respinge, restituendo un messaggio di errore.</p> <p>c) l’ultimo caso riferito a <u>problemi tecnici</u>, accade quando vi sia una “trasmissione scartata”; in questi casi va seguita la procedura per recuperare i file non trasmessi, ma solo se si riceve uno scarto esclusivamente per le seguenti situazioni³:</p> <p>i. 00203 - Data nel futuro sull'elemento DataOraRilevazione</p> <p>ii. 00212 - L'elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio.</p>
Tenuta del libro dei corrispettivi	Con l’attivazione del registratore telematico (o con l’utilizzo della procedura web alternativa), non è più obbligatorio tenere il registro dei corrispettivi.
Obbligo di emissione della fattura	Nel caso in cui il cliente faccia richiesta di emissione della fattura, è fatto obbligo al negoziante di emetterla in sostituzione dello scontrino telematico.
Emissione di scontrino con successiva emissione della fattura	Ricordiamo che lo scontrino elettronico (come era già per quello cartaceo) può fungere da “DDT” (o documento di accompagnamento della merce) con successiva emissione della fattura differita. In tali casi il corrispettivo relativo allo scontrino emesso <u>va scorporato dal totale giornaliero</u> ; nella fattura differita che verrà successivamente emessa, saranno inseriti nel campo “AltriDatiGestionali” del file xml, gli estremi dello scontrino di riferimento già emesso in precedenza. In caso invece di emissione della fattura immediata, al cliente può essere consegnata, invece della fattura stessa (che verrà emessa entro 12 giorni), una “quietanza”, con valore solo commerciale e non fiscale, che può essere anche una copia della fattura che verrà emessa oppure un documento commerciale cartaceo sulla forma del fac simile che alleghiamo.
Emissione dello scontrino a fronte della presentazione di un “Buono pasto” sostitutivo della mensa aziendale.	Nel caso in cui venga presentato un buono pasto a fronte di un servizio di ristorazione, il negoziante deve emettere uno scontrino con la dicitura “non riscosso”, non avendo ricevuto il pagamento per il servizio fornito, per il quale, quindi, non è ancora scattata l’esigibilità dell’Iva. Successivamente, il negoziante emetterà la propria fattura alla società che emette i buoni pasto, per avere il rimborso dei pasti serviti; tale fattura documenterà il pagamento dei pasti, per i quali non è stato incassato il corrispettivo al momento della presentazione dei buoni pasto, <u>e da quel momento scatterà l’esigibilità dell’iva ed i relativi adempimenti di liquidazione e versamento</u> .
Emissione di scontrino senza il pagamento del corrispettivo	Nel caso in cui non venga pagata la prestazione, verrà emesso uno scontrino con la dicitura “corrispettivo non riscosso”; successivamente, al momento del pagamento, verrà emesso uno scontrino oppure una fattura.
Esercenti o negozianti forfettari	Diversamente dall’emissione della fattura elettronica (obbligo non previsto per i contribuenti forfettari), l’emissione dello scontrino telematico (con registratore telematico o procedura web) <u>è invece obbligatoria per i contribuenti forfettari</u> ; in alternativa è possibile scegliere di emettere la fattura (elettronica o cartacea).
Sanzioni per mancata emissione dello scontrino telematico; moratoria	E’ prevista una moratoria delle sanzioni, della durata massima di sei mesi: gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno dotarsi di Rt (o usare la procedura web dell’agenzia delle Entrate) entro il 1° gennaio 2020; gli altri operatori che, come sopra indicato, avranno tale obbligo dal 01/01/2020, potranno assolverlo al massimo entro il 1° luglio 2020. In tali casi, nel corso del periodo di moratoria, potrà essere utilizzato il vecchio registratore di cassa “analogico” oppure si potranno emettere ricevute fiscali cartacee, con l’obbligo però di inviare telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo all’esecuzione delle operazioni, mediante una particolare procedura (sempre presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel riquadro di home page “Corrispettivi”) chiamata “ <i>Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)</i> ”. Con tale procedura verranno inseriti i corrispettivi giornalieri (compilando una riga per giorno, eventualmente suddivisa per aliquote iva differenti); successivamente all’inserimento di tutte le righe giornaliere, si potrà scaricare un pdf del prospetto riepilogativo, controllare il file creato dal sistema, sigillarlo con l’apposita funzione ed infine inviarlo all’Agenzia. ⁴ Resta ovviamente fermo l’obbligo di liquidazione tempestiva dell’iva entro gli ordinari termini (mensili o trimestrali).
Lotteria degli scontrini: rinvio a Luglio 2020	Informiamo che il D.L. 124/2019, che verrà convertito in legge nei prossimi giorni, prevede la proroga al 01/07/2020 della lotteria degli scontrini; si ricorda che la lotteria obbliga gli esercenti già in possesso del Rt, di effettuare l’aggiornamento per permettere l’acquisizione del “codice lotteria” fornito dal cliente. I nuovi registratori di cassa acquistati nel corso del 2020, dovranno essere invece già abilitati alla ricezione del “codice lotteria”.

³ La procedura si può trovare descritta dettagliatamente a questo link:

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=115,E=000000000144436691,K=88,Sxi=2,t=case,Case=4234>

⁴ La procedura si può trovare descritta dettagliatamente a questo link:

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=35,E=000000000144177676,K=2617,Sxi=8,t=case,case=ref\(Flusso_operativo_Trasmissione_dati_corrispettivi_giomalieri\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=35,E=000000000144177676,K=2617,Sxi=8,t=case,case=ref(Flusso_operativo_Trasmissione_dati_corrispettivi_giomalieri))

ALLEGATI:

- Documento commerciale fac simile da RT; si tratta del fac simile di documento commerciale stampato dal registratore telematico, nelle sue tre versioni: vendita, reso e annullato.
- Documento commerciale fac simile da procedura web; si tratta del fac simile che viene rilasciato dalla procedura web e che si può stampare e consegnare al cliente; è possibile anche utilizzare questo fac simile, compilandolo autonomamente secondo le proprie esigenze, per consegnarlo immediatamente al cliente; successivamente il contenuto di tale documento verrà riportato fedelmente nella procedura web oppure nella eventuale fattura emessa su richiesta del cliente stesso.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza

Ottica "XXXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 000000000000
Via XXXXXXXX, Y
Roma (RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione**

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA		28,98
Pagamento contante		210,00
Pagamento elettronico		100,00
Non riscosso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00

*ES = Esente

14-12-2016 12:54
DOCUMENTO N. 0002-0003

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

CODIFICHE			
4.1.2 <Natura>			Dicitura da stampare
*EE	N1	escluse ex art. 15	Esclusa
*NS	N2	non soggette	Non soggetta
*NI	N3	non imponibili	Non imponibile
*ES	N4	esenti	Esente
*RM	N5	regime del margine	Regime del margine
*AL	N6	Altro non IVA	Operazione non IVA

Ottica "XXXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 00000000000
Via XXXXXXXX, Y
Roma (RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per RESO MERCE**

**Documento di riferimento:
N. 0002-0003 del 14-12-2016**

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	150,00
Prodotto "B"	4%	50,00
Subtotale		200,00
TOTALE COMPLESSIVO		200,00
di cui IVA		28,98

15-12-2016 11:00
DOCUMENTO N. 0001-0002

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Ottica "XXXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 00000000000
Via XXXXXXX, Y
Roma (RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per ANNULLAMENTO**

**Documento di riferimento:
N. 0002-0003 del 14-12-2016**

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA		28,98

*ES = Esente

15-12-2016 09:00
DOCUMENTO N. 0001-0001

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

NOME COGNOME
Partita IVA/CF:
VIA
CITTÀ (PROVINCIA), CAP

**DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione**

Qta	Descrizione Prodotto	Aliquota	Imponibile
12	RETE METALLICA	22%	120.00

Sconto applicato:

2.00

Totale imponibile:

118.00

Totale IVA:

25.96

Ammontare complessivo: €

143.96

Corrispettivo pagato in contante:

143.96

Corrispettivo pagato con mezzi elettronici:

Corrispettivo non corrisposto:

Documento N. DCW2019146

del 13/06/2019